CITTÀ DI MOTTOLA



PROVINCIA DI TARANTO

Ufficio SUAP Settore Urbanistica Edilità

Tel. 099/8866927/940/910 Fax. 099/8867560

e-mail: automotivis chouved



Allegato sostanziale alla deliberations C.C./C.C. del 06-08-200

ALLEGATO -A-

Art. 71

art.71 Locali ad uso commerciale, laboratori artigianali, art.71 locali di edifici industriali e speciali

I locali ad uso commerciale, situati al piano terra, debbono avere:

a) l'altezza minima di ml 2,80 nel caso di botteghe in genere e laboratori limitatamente alle zone A1 e B1 e l'altezza minima di m1 3,50 per le altre zone B e C; tale altezza si misura dal pavimento al soffitto; se il soffitto è a volta, l'altezza minima si misura dal pavimento fino a due terzi della b)

omissis

Art. 71 modificato

Locali ad uso commerciale, laboratori artigianali, art.71 locali di edifici industriali e speciali

I locali ad uso commerciale, situati al piano terra,

- a) " l'altezza minima di ml 2,80 nel caso di botteghe in genere e laboratori limitatamente alle zone A1,B1, B2, B3 e B4 e l'altezza minima di ml 3,00 per tutte le altre zone, secondo quanto previsto dalla delibera della G.R. 30 dicembre 1993, n. 6090; tale altezza si misura dal pavimento al soffitto; se il soffitto è a volta, l'altezza minima si misura dal pavimento fino a due terzi della monta";
- al) I piano terreni e seminterrati per uso bottega, laboratorio o pubblico esercizio esistenti nel centro storico potranno avere anche altezze lievemente inferiori e comunque non più del 10% della misura sopra stabilita (m. 2,80). Le altezze si intendono misurate dal pavimento fino a due terzi della monta;

omissis

l'Istruttore Tecnico Geom. Carlo Notaristefano



CITTÀ DI MOTTOLA



PROVINCIA DI TARANTO

Ufficio SUAP Settore Urbanistica Edilità

Tel. 099/8866927/940/910 Fax. 099/8867560

e-mail: suap mottola/alliboro.it



ALLEGATO - B -

ART: 83 bis
– impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Il Permesso di Costruire, per gli edifici di nuova costruzione, deve prevedere l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 Kw per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiali non inferiore a 100 mq., la produzione energetica minima di 5 Kw.

ART. 83ter

– distanze dal nastro stradale per impianti tecnologici -

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per la costruzione di impianti tecnologici (cabine per la fornitura di energia, di acqua potabile, di metano, ecc.) di pubblica utilità, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non può essere inferiore a 5 m. per le strade di tipo D, E ed F.

l'Istruttore Fecnico Geom. Carlo Wotaristefano

> IL DIRIGENTE DELL'U.T.C. Ing. Francesco SEBASTIO



CITTÀ DI MOTTOLA



PROVINCIA DI TARANTO

Ufficio SUAP Settore Urbanistica Edilità

Tel. 099/8866927/940/910 Fax. 099/8867560

e-mail: suap mottola@libero it



ALLEGATO - C-

Art. 9

art.9

Interventi di nuova costruzione

art.9

Tali interventi riguardano le opere occorrenti per realizzare una costruzione interamente nuova sopra un'area precedentemente libera o anche su area risultante da demolizione di altra costruzione preesistente.

Gli interventi edilizi riguardanti la costruzione di nuovi fabbricati dovranno rispettare oltre le presenti norme anche tutte le altre disposizioni comunali, regionali e statali vigenti in materia edilizia.

Gli interventi di nuova costruzione sono soggetti a concessione edilizia e dovranno essere documentati ai sensi degli artt.21 e 22, Titolo 3° del presente Regolamento.

Art. 9 modificato

art.9

Interventi di nuova costruzione

art.9

- Somo "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite agli artt. 8 e 11. Sono comunque da considerarsi tali:
 - a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera f);
 - b) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
 - c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

- d) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- e) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
- f) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la volume dell'edificio principale;
- g) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

Gli interventi di nuova costruzione sono soggetti a Permesso di costruire e dovranno essere documentati ai sensi degli artt.21 e 22, Titolo 3° del presente Regolamento.

l'Istrutioje Tecnico Geom. Carto Nojaristefano

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.
Ing. Francesco-SEBASTIO